

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche riguardanti le unioni di fatto ed il patto civile di solidarietà.

Audizione dell'avvocato Marina Marino, Presidente dell'Associazione nazionale avvocati matrimonialisti (*Svolgimento e conclusione*) 34

SEDE REFERENTE:

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione. C. 5490 Lussana, C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 3975 Zeller e C. 5552 Pisapia (*Seguito dell'esame e rinvio*) 35

ALLEGATO (*Emendamenti*) 41

COMITATO DEI NOVE:

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (esame emendamenti). C. 66 ed abb.-A 39

ATTI COMUNITARI:

Programma di lavoro della Commissione delle Comunità europee per l'anno 2005 e programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2005. COM(2005) 15 def. – 16299/04 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126-bis del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole*) 39

AVVERTENZA 40

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 22 giugno 2005. — Presidenza del vicepresidente Pier Paolo CENTO.

La seduta comincia alle 9.10.

Indagine conoscitiva sulle tematiche riguardanti le unioni di fatto ed il patto civile di solidarietà.

Audizione dell'avvocato Marina Marino, Presidente dell'Associazione nazionale avvocati matrimonialisti.

(Svolgimento e conclusione).

Pier Paolo CENTO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

L'avvocato Marina MARINO, *Presidente dell'Associazione nazionale avvocati matrimonialisti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Giuliano PISAPIA (RC), *relatore*, Franco GRILLINI (DS-U), Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) e Nino STRANO (AN).

L'avvocato Marina MARINO, *Presidente dell'Associazione nazionale avvocati matrimonialisti*, risponde ai quesiti posti dai deputati intervenuti.

Pier Paolo CENTO, *presidente*, ringrazia l'avvocato Marina Marino per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 giugno 2005. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 15.25.

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione. C. 5490 Lussana, C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 3975 Zeller e C. 5552 Pisapia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2005.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta la Commissione ha esaminato gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 3.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dal deputato Anedda.

Francesco BONITO (DS-U) illustra l'emendamento Finocchiaro 4.1 soppressivo dell'articolo 4 che è diretto a modificare l'articolo 283 del codice penale. Ritiene che il reato di attentato contro la Costituzione della Stato disciplinato dal predetto articolo del codice penale non integra una ipotesi di reato di opinione e, pertanto, esula dalla materia in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Finocchiaro 4.1.

Francesco BONITO (DS-U) chiede al deputato Zeller chiarimenti in ordine al suo articolo aggiuntivo 4.01.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) illustra il suo articolo aggiuntivo, volto a specificare che si realizza il delitto di cui all'articolo 289 del codice penale, che punisce l'attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, solo qualora l'atto sia compiuto con violenza o con minaccia.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zeller 4.01.

Giuliano PISAPIA (RC) in considerazione della scelta operata dalla Commissione emersa dal dibattito svoltosi di depenalizzare e non di abrogare i reati di opinione, ritira il suo emendamento 5.7

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zeller 5.8 ed approva gli emendamenti Anedda 5.4 e 5.5.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Anedda 5.5, sono da considerarsi preclusi gli emendamenti Buemi 5.1 e 5.2.

La Commissione respinge l'emendamento Buemi 5.3.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) ritira l'emendamento Anedda 5.6, precedentemente sottoscritto.

Giuliano PISAPIA (RC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.3, volto ad abrogare l'articolo 299 del codice penale che attualmente punisce l'offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) osserva che nella formulazione dell'articolo 299 del codice penale vi è una contradd-

dizione tra la rubrica che punisce la semplice offesa alla bandiera ed ad uno Stato estero e il testo che fa riferimento al vilipendio.

Franco GRILLINI (DS-U) annuncia il proprio voto a favore dell'emendamento Pisapia 6.3.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) rileva che nella fattispecie penale in esame vi è da considerare che a seguito di una eventuale abrogazione dell'articolo 299 del codice penale, la tutela della bandiera e degli emblemi dello Stato italiano verrebbe meno in tutti quegli Stati esteri vincolati da condizione di reciprocità. Pertanto invita a riflettere sull'opportunità di abrogare tale fattispecie penale.

Giuliano PISAPIA (RC), alla luce del dibattito emerso in Commissione, ritira il suo emendamento 6.3.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) rileva che molti degli emendamenti da lui presentati sono volti ad innalzare le pene pecuniarie previste dalla proposta di legge in esame al fine di rendere le sanzioni contemplate maggiormente efficaci ed effettive.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Finocchiaro 6.1 e Buemi 6.2.

Francesco BONITO (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Finocchiaro 7.1, soppressivo dell'articolo 7 della proposta di legge in esame, volto a modificare l'articolo 658 del codice penale.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) annuncia il proprio voto a favore dell'emendamento Finocchiaro 7.1.

La Commissione respinge l'emendamento 7.1 del relatore.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) ritiene troppo esigua la sanzione amministrativa disposta dall'articolo 7 della proposta di legge in esame che modifica il

reato di procurato allarme presso l'Autorità di cui all'articolo 658 del codice penale, prevedendo la sanzione amministrativa da 100 a 300 euro.

Carolina LUSSANA (LNFP), *relatore*, dichiara di essere disponibile a modificare da contrario in favorevole il parere espresso sull'emendamento Buemi 7.2 a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere una sanzione amministrativa più bassa di quella prevista dall'emendamento in esame.

Giuliano PISAPIA (RC) ritiene opportuna la modifica proposta dall'emendamento Buemi 7.2, sul quale esprime il proprio voto favorevole.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.2 volto a prevedere che il reato di procurato allarme presso l'Autorità di cui all'articolo 658 del codice penale sia punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro. Ritiene infatti che fattispecie di reati così gravi come quelli in esame debbano essere puniti con una sanzione che, se pur amministrativa, sia efficace anche come deterrente.

Vincenzo SINISCALCHI (DS-U) concorda con le osservazioni del deputato Bonito secondo le quali è inopportuno intervenire su fattispecie penali quali quella cui all'articolo 658 del codice penale che esulano dall'ambito dei reati di opinione. Propone pertanto la soppressione dell'articolo 7 della proposta di legge in esame.

Carolina LUSSANA (LNFP), *relatore*, ribadisce di essere favorevole ad un aumento della sanzione amministrativa per il reato di cui all'articolo 658 del codice penale rispetto a quanto proposto dall'articolo 7 del progetto di legge in esame. Ritiene tuttavia eccessivo sia nel minimo, che nel massimo la sanzione prevista dall'emendamento Buemi 7.2.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) propone di mantenere il massimo in 20.000 euro e ridurre invece il minimo. In tal modo l'organo competente ad applicare la sanzione ne irrognerà una adeguata alla concreta gravità del fatto compiuto.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone di prevedere una sanzione che oscilli da un minimo di 2.500 euro ad un massimo di 10.000 euro.

Carolina LUSSANA (LNFP), *relatore*, concorda con la proposta del presidente.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) riformula il suo emendamento 7.2 nel senso indicato dal presidente.

La Commissione approva l'emendamento Buemi 7.2 (*seconda formulazione*) (*vedi allegato*).

Carolina LUSSANA (LNFP), *relatore*, illustra il suo articolo aggiuntivo 7.0100 volto a modificare l'articolo 404 del codice penale.

Francesco BONITO (DS-U) annuncia il proprio voto favorevole all'articolo aggiuntivo 7.0100 del relatore.

La commissione approva l'articolo aggiuntivo 7.0100 del relatore.

Francesco BONITO (DS-U) annuncia a nome del proprio gruppo, il voto contrario all'articolo aggiuntivo 7.0101 del relatore, volto a modificare l'articolo 3, comma 1 della legge n. 654 del 1975 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. Rileva infatti che tale disposizione punisce chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione razziale. Giudica molto grave che, a differenza di quanto attualmente previsto dalla norma in esame, l'articolo aggiuntivo 7.0101 del re-

latore non punisce anche la propaganda delle idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale;

Giuliano PISAPIA (RC) invita il relatore a ritirare l'articolo aggiuntivo in esame. Rileva inoltre che una tale modifica all'articolo 3 della legge 654 del 1975 potrebbe esporre lo Stato ad una violazione degli impegni assunti con la ratifica della Convenzione di New York del 17 marzo del 1966 che all'articolo 4 prevede l'impegno degli Stati contraenti a condannare ogni propaganda che si ispiri a concetti e teorie basate sulla superiorità di una razza.

Vincenzo SINISCALCHI (DS-U) propone il ritiro dell'articolo aggiuntivo 7.0101 del relatore anche al fine di approfondire la questione trattata. Osserva poi che anche al livello internazionale si distingue la propaganda di idee fondate sull'odio razziale dal semplice atto individuale di incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali.

Enrico BUEMI (Misto-SDI), pur condividendo da un punto di vista politico le osservazioni sollevate sull'articolo aggiuntivo in esame, sottolinea che, da un punto di vista di coerenza normativa, apparirebbe contraddittorio un testo che da una parte considera legittima l'offesa a Stati o religioni se fatta in modo non violento e dall'altro sanziona chi esprime idee seppur inaccettabili, come quelle ispirate dall'odio razziale, in maniera non violenta.

Vittorio MESSA (AN) sottolinea che la modifica che intende proporre l'articolo aggiuntivo 7.0101 del relatore è volta ad evitare che chi esprime le proprie opinioni su di un'altra razza in modo assolutamente pacifico e non violento possa essere sottoposto ad indagini giudiziali. Annuncia pertanto il proprio voto favorevole all'articolo aggiuntivo in esame.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) rileva come la materia in esame sia delicatissima in quanto se da una parte deve essere

consentita l'analisi storica, critica e sociologica di diverse religioni ed etnie, dall'altro deve essere perseguita la propaganda diffusiva di idee che incitino all'odio ed alla discriminazione razziale. Pertanto invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo in esame al fine di approfondire il tema.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.), intervenendo sull'articolo aggiuntivo del relatore 7.0101, si dichiara contrario alla sua approvazione. Pur essendo favorevole in linea di principio alla depenalizzazione dei reati di opinione, ritiene tuttavia che farlo con riferimento alle ipotesi di propaganda delle idee fondate sulla superiorità razziale o etnica, come previsto dall'articolo aggiuntivo in discussione, diretto a modificare la lettera *a)* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, costituisca un fatto di tale gravità da mettere in pericolo la democrazia. Dichiara pertanto il proprio voto contrario all'articolo aggiuntivo.

Guido Giuseppe ROSSI (LNFP) afferma preliminarmente che, se si stabilisce di depenalizzare il reato di opinione, non è poi più ammissibile differenziare le ipotesi a seconda del tipo di opinione espressa. Sostiene che la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, alla cui legge di ratifica è riferito l'articolo aggiuntivo in discussione, è stata concepita in un contesto storico che risentiva delle esperienze legate agli eventi della II guerra mondiale ed a vicende razziali verificatesi negli Stati Uniti, mentre la realtà attuale è profondamente diversa come lo sono gli scontri tra le varie culture. Il concetto di superiorità di cui all'articolo 3 della Convenzione è molto diverso da quello di odio e la proposta di legge in esame tende pertanto ad adeguare la portata della norma in un'ottica più liberale.

Giovanni KESSLER (DS-U), rispondendo alle obiezioni mosse dal deputato Rossi, ritiene che la finalità di questa proposta di legge non sia quella di depenalizzare in radice tutti i reati di opinione dal nostro ordinamento. Con riferimento

alla previsione di cui alla lettera *a)* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, ricorda come essa ricalchi i contenuti della Convenzione e che pertanto una sua modifica sostanziale porterebbe il nostro ordinamento in una posizione di contrasto con la Convenzione stessa. Ritiene inoltre che una opinione fondata sulla superiorità di una razza o di una etnia rispetto ad un'altra non possa essere paragonata ad una mera espressione di una opinione e che pertanto la depenalizzazione di questa fattispecie assumerebbe carattere antidemocratico oltre che pericoloso. Sostiene poi che questo genere di propaganda assuma oggi un carattere più grave di quanto fosse negli anni settanta, quando fu pensata la legge che ratificava la Convenzione. Ritiene infine che il problema più significativo sia costituito dall'aver espunto dal testo originario il divieto di diffusione in qualsiasi modo delle idee fondate sulla superiorità, che potrebbe essere comunque sostituito con il divieto della loro propaganda.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) ritiene opportuno accantonare l'articolo aggiuntivo al fine di sviluppare una più ampia riflessione. Ricorda comunque la previsione di cui all'articolo 115 del codice penale, che prevede il reato di istigazione a delinquere. Sostiene pertanto che il fatto di propagandare le proprie idee sulla questione razziale debba raggiungere una soglia minima di rilevanza penale perché possa essere sanzionata.

Nino MORMINO (FI) condivide le preoccupazioni espresse dal deputato Guido Giuseppe Rossi sulla necessità di tutelare il diritto a diffondere la propria opinione. Sostiene che l'attuale formulazione dell'articolo 3 della Convenzione non assicuri pienamente la tutela di questo diritto, ritenendo che la diffusione delle proprie opinioni equivalga alla loro mera espressione. Ritiene infine che, sul piano sanzionatorio, non si possano equiparare le ipotesi di propaganda, intesa alla stregua di una diffusione incisiva di idee, con quelle di incitamento a com-

mettere atti di discriminazione razziale, come pure prevede la formulazione attuale della norma.

Carolina LUSSANA (LNFP), *relatore*, ritiene che il proprio articolo aggiuntivo 7.0101 sia perfettamente coerente con i valori costituzionali, ed in particolar modo con l'articolo 21. Rileva comunque che dal dibattito svoltosi è emersa una pressoché unanime disponibilità ad adeguare ai principi costituzionali la formulazione della disposizione oggetto del suo articolo aggiuntivo. Tuttavia, considerato che non si è trovata una soluzione condivisa circa la nuova formulazione della fattispecie di reato punita da tale disposizione, ritira l'articolo aggiuntivo 7.0101 riservandosi di approfondire, in occasione dell'esame che si svolgerà in Assemblea, le questioni sollevate nel corso del dibattito.

Giuliano PISAPIA (RC), intervenendo sull'emendamento del relatore 8.100, si dichiara contrario alla sua approvazione ritenendolo inefficace. Tale emendamento, infatti, al contrario dell'articolo 8 del testo, è volto a sostituire, per una serie di reati, la pena detentiva con quella pecuniaria, cosa che non produce una vera e propria depenalizzazione.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) si associa alle considerazioni espresse dal deputato Pisapia ritenendo più opportuno mantenere il testo della proposta di legge.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 8.100 (*seconda formulazione*), risultando preclusi gli emendamenti Pisapia 8.4, Zeller 8.2, 8.3, 8.5 e Finocchiaro 8.1.

Giuliano PISAPIA (RC) ritira il proprio articolo aggiuntivo 8.01.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) ritira il proprio emendamento 9.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 9.100 e gli articoli aggiuntivi del relatore 9.0100 e 9.0101.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati verrà trasmesso alle Commissioni per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 22 giugno 2005.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (esame emendamenti).

C. 66 ed abb.-A.

Il Comitato si è riunito dalle 16.50 alle 16.55.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 22 giugno 2005. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 16.55.

Programma di lavoro della Commissione delle Comunità europee per l'anno 2005 e programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2005. COM(2005) 15 def. — 16299/04.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126-bis del regolamento, e conclusione — Relazione favorevole).

Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta il relatore, dopo aver svolto la relazione introduttiva, ha presentato una proposta di relazione favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore e nomina, quale relatore per partecipare alle sedute della XIV Commissione, l'onorevole Paniz.

La seduta termina alle 16.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604 Pecorella.

Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento.
C. 5163 Vitali, C. 921 Lumia, C. 1531 Fragalà, C. 1735 Angela Napoli, C. 1780 Misuraca e C. 1912 Gazzara, C. 731 Sini-scalchi, C. 1680 Fragalà e C. 2870 Catanoso.

Modifica del codice di procedura penale in materia di ricorso immediato al giudice.
C. 5760 Pecorella.

Nuove disposizioni in materia di matrimonio putativo.

C. 4662 Kessler e C. 4470 Deiana.

Disposizioni concernenti la prostituzione.

C. 3826 Governo, C. 65 Widmann, C. 176 Burani Procaccini, C. 386 Volontè, C. 407 Mussolini, C. 1355 Foti, C. 1614 Soda, C. 1136 Buontempo, C. 2150 Turco, C. 2222 Zanella, C. 2385 Bellillo, 2359 Lussana, C. 2323 Maura Cossutta, C. 2358 Valpiana, C. 2985 Grillini, 2659 Buontempo, C. 3510 Tidei e C. 4591 d'iniziativa popolare.

Modifica delle disposizioni in materia di visita agli istituti penitenziari.

C. 3532 Realacci.

SEDE CONSULTIVA

Norme per la sicurezza della navigazione e l'ammodernamento del naviglio.

C. 3528 Lion ed abb.

Attività subacquee ed iperbariche.

C. 1219 Arrighi ed abb.

Misure per la tutela giudiziaria dei disabili vittime di discriminazioni.

C. 4129 Governo.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione. C. 5490 Lussana, C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 3975 Zeller e C. 5552 Pisapia.

EMENDAMENTI

ART. 7.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: da 100 euro a 300 euro con le seguenti: da 2500 euro a 10000 euro.

7. 2. Buemi *(seconda formulazione)*.